COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

SETTORE 3° PIANIFICAZIONE URBANISTICA E LL.PP.

Definitivo 2/2/2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI STAZIONI RADIO BASE AL FINE DI MINIMIZZARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

TESTO DEL REGOLAMENTO

Comune di Casalnuovo di Napoli

Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base

INDICE

Riferimenti normativi . . . . . pg. 3

Capo I - Contenuti e finalità . . . . pg. 4

Articolo 1 - Oggetto del regolamento . . pg. 4

Articolo 2 - Obiettivi del regolamento . . pg. 4

Capo II - Localizzazione degli impianti . . . pg. 5

Articolo 3 - Aree di localizzazione . . . pg. 5

Articolo 4 - Limiti e divieti . . . . pg. 5

Articolo 5 - Piano di Zonizzazione Elettromagnetica pg. 6

Capo III - Programma annuale dei siti . . . pg. 6

Articolo 6 - Programma annuale dei siti . . pg. 6

Capo IV - Procedimento per l'installazione degli impianti pg. 7

Articolo 7 - Domanda di installazione . . pg. 7

Articolo 8 - Collaudo e messa in esercizio . . pg. 10

Articolo 9 - Partecipazione al procedimento . . pg. 11

Capo V - Controllo del territorio . . . . pg. 11

Articolo 10 - Funzioni di vigilanza e controllo . pg. 11

Articolo 11 - Censimento degli impianti . . pg. 12

Articolo 12 - Azioni di risanamento . . . pg. 12

Articolo 13 - Rimozione degli impianti . . pg. 13

Articolo 14 - Sanzioni amministrative . . pg. 13

Capo VI - Disposizioni finali . . . . pg. 14

Articolo 15 - Entrata in vigore . . . pg. 14

Allegato I - Protocollo d'intesa tra Comune e soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare . pg. 15

Visto il D.M. n. 381 del 10.09.1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”;

Vista la legge quadro n. 36 del 22.2.2001 sull’esposizione ai campi magnetici ed elettromagnetici;

Visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il D.P.C.M. 8.7.2003 recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese trai 100 kHz e 300 Ghz”;

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e sue successive modifiche;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 10 ottobre 2003 con cui è stato dichiarato illegittimo il decreto legislativo n. 198 del 04/09/2002 recante “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443” (legge Gasparri) per eccesso di delega rispetto alla Legge di delegazione 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la Legge Regionale Campania 24.11.2001 n. 14 avente ad oggetto “la tutela della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per telecomunicazioni”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3202, pubblicata sul B.U.R. Campania n. 40 del 26/08/2002, recante “Linee Guida per l’applicazione della L.R. Campania n. 14/2001”;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Casalnuovo di Napoli n. _ del ___

Capo I

Contenuti e finalità

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", adottato in conformità delle disposizioni regolamentari emanate dalla Regione, costituisce l'insieme delle norme urbanistiche di tutela ambientale e paesaggistica e di precauzione igienico-sanitaria per l'installazione e la modifica di impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, per diffusione radio e televisiva e similari, nell'ambito di tutto il territorio comunale.
2. Sono oggetto del presente regolamento tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli dell'erogazione per il servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT) e di altri servizi similari (quali WI-FI e WLL), nonché tutti quelli disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, dal D.lgs. 1 agosto 2003, n.259 e dalla legge regionale 24 novembre 2001, n.14, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHZ e 300 GHZ.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni contenute nelle disposizioni legislative richiamate al precedente comma.
4. Sono escluse dall'applicazione del Regolamento le apparecchiature per uso domestico e individuale, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli artt. 2, 4 e 12 della L. n. 36/2001, quelle dei radioamatori, regolate dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214, nonché quelle destinate o utilizzate dalle Forze di Polizia e Militari nell'ambito delle loro esclusive competenze istituzionali, ovvero dai gestori delle linee ferroviarie o ad essi assimilati.

Articolo 2 - Obiettivi del regolamento.

1. Il presente Regolamento intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, in applicazione del principio di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Capo II

Localizzazione degli impianti

Articolo 3 - Aree di localizzazione.

1. Fermi restando i divieti e i limiti di cui al successivo art. 4, gli impianti devono essere collocati preferibilmente nelle seguenti aree, secondo l'ordine di priorità riportato:
    1) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
    2) Aree Cimiteriali;
    3) Fasce di rispetto cimiteriale, stradale ed autostradale;
    4) Infrastrutture della viabilità;
    5) Aree industriali, prevalentemente a bassa occupazione;
    6) Altre aree, unicamente qualora il gestore dimostri la non idoneità di tutte le precedenti ai fini della copertura del servizio, escluse le aree di saturazione individuate dalla G.M. ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
2. In caso di collocazione in aree comunali, il Comune stipulerà contratti di locazione con uno o più gestori di telefonia i cui impianti saranno realizzati su tralicci autonomi o in comunione.

Articolo 4 - Limiti e divieti.

1. Al fine di limitare la esposizione della popolazione a campi elettromagnetici è vietata la installazione di impianti a distanza inferiore di mt 100 dai seguenti "Siti sensibili":
    - aree ed edifici ad uso della popolazione in età pediatrica (0-14 anni);
    - asili nido e scuole di ogni ordine e grado;
    - ospedali, presidi sanitari e studi medici;
    - case di cura, case di riposo per anziani e centri di accoglienza;
2. E' stabilito altresì il divieto di installazione degli impianti sugli immobili e nelle aree di valore storico-architettonico, paesaggistico e/o culturale ai

sensi del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;

3. Nel caso di collocazione sui tetti degli edifici, ove compatibile, l'impianto non potrà eccedere l'altezza di 3 metri dal piano di copertura stesso.
4. In nessun caso sarà consentita la realizzazione di impianti su edifici abusivi o difformi dai titoli autorizzatori rilasciati dall'UTC.
5. Nella installazione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle vicinanze e alla riduzione dell'impatto visivo di detti impianti.

Articolo 5 - Piano di Zonizzazione Elettromagnetica.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento la Giunta, previa consultazione dei gestori, provvede all'approvazione del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica individuando le zone di saturazione nelle quali sarà vietata la installazione di nuovi impianti e sarà stabilita, di concerto con i soggetti gestori, la delocalizzazione di una parte degli impianti al fine di ridurre la esposizione alle onde elettromagnetiche.

Capo III

Programma annuale dei siti

Articolo 6 - Programma annuale dei siti.

1. Ai fini della razionalizzazione delle reti e della corretta installazione, nel rispetto del principio di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, i titolari degli impianti devono presentare al Comune, entro il 15 febbraio di ogni anno, il programma per la rete riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare; il Comune provvede sulla base del programma alla verifica della assentibilità di nuovi impianti nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3 del presente Regolamento.
2. In sede di prima applicazione, i titolari degli impianti e i Gestori delle Reti devono presentare il Programma di cui al comma che precede entro 45 giorni

dalla richiesta effettuata dal Responsabile SUAP ai sensi del successivo art. 11.

3. Il programma annuale delle installazioni deve essere presentato su supporto cartaceo ed informatico e deve essere corredato da:
   - Planimetria con la localizzazione degli impianti;
   - Documentazione tecnica prevista dall'art. 7 del presente Regolamento;
   - Relazione contenente lo studio sugli effetti urbanistici, territoriali ed ambientali dell'opera, la descrizione del progetto ed i dati necessari per prevedere, individuare, valutare e prevenire i principali effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente.
   - Relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, eventuali alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.
4. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione al protocollo, i programmi si intendono approvati.
5. I Programmi annuali approvati vengono resi disponibili sul sito internet del Comune e pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.
6. In caso di mancata presentazione del programma annuale dei siti da parte degli operatori non saranno consentite nuove installazioni di impianti.

Capo IV

Procedimento per l'installazione degli impianti

Articolo 7 - Domanda di installazione.

1. Le nuove installazioni e le modifiche agli impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione nei modi e termini di cui alle procedure attualmente vigenti e subordinate all'acquisizione del parere favorevole dell'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli ai fini della concreta attivazione, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale paesaggistica, dei monumenti e delle aree archeologiche oltre che della normativa statale e regionale sugli impianti generanti campi elettromagnetici.

2. Le installazioni dei suddetti impianti su aree libere pubbliche o private, riguardanti il manufatto alla base del traliccio, le pertinenze tecnologiche e le recinzioni sono soggette a idoneo titolo autorizzativo, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine allo strumento urbanistico vigente o in corso di adozione e al programma annuale dei siti di cui al Capo III del presente Regolamento.
3. Stante la natura sostanzialmente commerciale degli impianti di telecomunicazione e la loro rilevanza di servizio di pubblica utilità che essi rivestono, la domanda di cui al presente articolo deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune.
4. I titolari degli impianti di telecomunicazione devono presentare la domanda in duplice copia, allegando la seguente documentazione totalmente in lingua italiana:
    - Copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
    - Dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
    - Dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS;
    - Scheda tecnica dell'impianto, con particolare riferimento alle seguenti caratteristiche:
        - tipo, modello e dimensioni di ciascuna antenna trasmittente;
        - i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
        - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
        - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
        - il guadagno dell'antenna;
        - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
        - la polarizzazione;
        - la frequenza utilizzata;
        - la potenza massima immessa in antenna.

- Estratto del P.R.G.;
- Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- Planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 500 metri;
- Documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
- Relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
- Elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
- Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
- Dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
- Dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri di localizzazione e di minimizzazione dell'esposizione ai Campi Elettromagnetici previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento ed è conforme al Programma annuale dei siti già presentato;
- In caso di impianti realizzati su edifici preesistenti, dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta la conformità del fabbricato ai titoli edilizi rilasciati dall'UTC;
- Atto unilaterale d'obbligo alla rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi dalla cessazione dell'attività del sito.

Articolo 8 - Collaudo e messa in esercizio.

1. Una volta realizzato l'impianto, secondo quanto previsto negli elaborati allegati al titolo concessorio, lo stesso deve essere sottoposto a collaudo, sia da un punto di vista funzionale-strutturale che di verifica rispetto ai limiti del